



**STATUTO DI**  
**“Agorà Wellness club associazione sportiva dilettantistica”**

**TITOLO I**  
**Denominazione – sede**

**Articolo 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in San Giorgio (MN), via Einstein n.37 un'associazione che assume la denominazione **“Agorà Wellness club** associazione sportiva dilettantistica”.

Oltre alla sede sociale potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, in tutto il territorio nazionale.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), delle Federazioni sportive Internazionali nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazione Italiana sport per tutti (UISP) cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

**TITOLO II**  
**Scopo- Oggetto – Durata dell'associazione**

**Articolo 2**

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha **alcun fine di lucro** ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**Articolo 3**

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive amatoriali e dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al **fitness e al cardiofitness**: promozione di attività legate allo walking, aerobica, spinning, indoor cycling, fit boxe, kick boxing, aerobica, step, pump e power pump, danza coreografica, ballo etnico (latino americano – tango – danza orientale);
- b) promozione e sviluppo di attività sportive legate al **fitness olistico** in particolare yoga, yogaflex, training autogeno, shiatsu, attività body and mind, pranayama, pilates, ginnastica dolce e stretching, tecniche corporee di rilassamento;
- c) promozione e sviluppo di attività sportive legate al **fitness metabolico** per le patologie specifiche del diabete mellito volto al miglioramento della qualità della vita, attività fisica volta al dimagrimento controllato;

- d) *fitness specifico per la donna in gravidanza e post-partum.*
- e) promozione e sviluppo di attività sportive legate al **ciclismo amatoriale** su strada e in mountain bike;
- f) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- g) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- h) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- i) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- l) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- m) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- n) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

#### Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo quanto disposto dal successivo art. 24 Titolo VII

### TITOLO III

#### Soci

##### Articolo 5

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci persone fisiche possono essere di 7 categorie:

**- Soci fondatori**

A questa categoria appartengono coloro che hanno fondato l'associazione

**- Socio effettivo**

A questa categoria appartengono tutte le persone fisiche maggiorenni appassionati di fitness musicale di gruppo e/o i frequentatori del benessere e dell'area relax.

**- Socio Praticante**

A questa categoria appartengono tutte le persone fisiche maggiorenni praticanti del fitness, praticanti del fitness musicale di gruppo e i frequentatori del benessere e dell'area relax.



#### **- Socio minorenni**

A questa categoria appartengono tutte le persone fisiche praticanti del fitness, praticanti del fitness musicale di gruppo di età inferiore ai 18 anni

#### **- Socio agonista**

A questa categoria appartengono tutte le persone fisiche praticanti lo sport di gruppo e intenzionate a far parte delle diverse squadre sportive organizzate dall'associazione per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nell'ambito di diverse discipline sportive come il ciclismo, fit boxe, kick boxe o altro per partecipare alle competizioni agonistiche amatoriali promosse dai diversi enti di promozione sportiva o dalle relative federazioni di settore.

#### **- Socio Istruttore**

A questa categoria appartengono tutte le persone fisiche che praticano lo sport e il fitness come insegnanti o istruttori di sala o per corsi di gruppo collettivi.

#### **- Socio onorario**

A questa categoria appartengono i soci fondatori dell'associazione oltrechè coloro i quali con il loro operato hanno contribuito a far conseguire all'associazione un obiettivo importante in termini economici (erogazioni liberali degli associati e dei terzi) o di notorietà per meriti sportivi.

Per questa categoria di soci la quota associativa è un omaggio e la loro permanenza in associazione è assicurata fino alla fine della vita dell'associazione stessa.

### **Articolo 6**

**La persona fisica** che intende essere ammessa come socio per partecipare alle attività sociali sia sportive sia ricreative, dovrà farne richiesta all'associazione tramite apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da **minori**, le stesse domande dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, o parente se diverso dal genitore, o tutore legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

**Le società, associazioni ed Enti** che intendano diventare soci di "Agorà wellness club asd" dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Le richieste di associazione si considerano accettate se entro 15 giorni dalla richiesta il Consiglio direttivo non faccia pervenire diniego di associazione per iscritto e motivato a conoscenza dell'istante.

Intervenuta l'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. **In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in genere

#### **Articolo 7**

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale (tessera) e le quote di partecipazione (attività) stabilite in funzione dei programmi di attività.

Tutti i soci minorenni godranno dei diritti riservati ai soci maggiorenni (elettorato attivo e passivo) alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

***Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.***

### **TITOLO IV Recesso – Esclusione**

#### **Articolo 8**

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o a causa di morte.

#### **Articolo 9**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

## Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato espulso non potrà essere più riammesso.

## TITOLO V

### Risorse economiche - Fondo Comune

#### Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e pagamento delle attività svolte per gli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

**Il fondo comune**, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. **E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## TITOLO VI Esercizio Sociale

### Articolo 12

L'esercizio sociale va dal **1° settembre al 31 agosto** di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere i seguenti libri associativi:

- 1) il libro soci
- 2) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- 3) il libro dei verbali delle assemblee dei soci
- 4) La prima nota cassa

## TITOLO VII Organi dell'Associazione

### Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

### Assemblee

### Articolo 14

L'assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita, l'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente assunte obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

**La convocazione dell'assemblea ordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale** e ove si svolgano le attività, **almeno venti giorni prima della adunanza**; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante la pubblicazione sul sito internet dell'associazione, o la consegna *brevi manu* di lettera semplice, fax, e-mail in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuti all'assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

## **Articolo 15**

### ***L'assemblea ordinaria:***

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

## **Articolo 16**

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo, appartenenti alle seguenti categorie di associati:

soci fondatori, soci praticanti, soci agonisti e soci onorari

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato oltre se stesso.

***In prima convocazione*** l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati ***la maggioranza semplice*** degli associati aventi diritto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

***In seconda convocazione***, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita ***qualunque sia il numero degli associati*** intervenuti o rappresentati e le delibere delle assemblee - ordinarie e straordinarie - sono valide, con il voto dei presenti.

## **Articolo 17**

### ***L'assemblea e' straordinaria quando:***

- si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
- per deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali secondo il successivo art. 27

- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi sia tale da compromettere il funzionamento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente almeno 20 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo lettera semplice da consegnare *brevi manu*, o pubblicazione della comunicazione sul sito internet dell'associazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Nell'assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno degli associati con richiesta rivolta al Consiglio Direttivo.

All'atto della richiesta i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e ne devono proporre l'ordine del giorno.

### **Articolo 18**

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice presidente, e il segretario.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal suo presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare *brevi manu* non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;



- d) provvedere ad emettere la delibera relativa alla affiliazione dell'associazione alla relativa federazione ed ente di promozione sportiva;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- l) promuovere l'allestimento di attività agonistiche e l'allestimento delle squadre sportive; provvedere alla gestione e al coordinamento del personale e dei collaboratori curandone in particolare la selezione;
- m) determinare l'importo delle quote sociali annuali e determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni effettuate dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento.

#### **Articolo 20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Presidente**

#### **Articolo 21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

#### **Articolo 22**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## Incompatibilità ed esclusioni

### Articolo 23

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti o federazioni alle quali l'associazione delibera di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni

coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso o colposo

coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione.

## TITOLO VIII Scioglimento

### Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e con il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto di voto con esclusione delle deleghe.

Allo stesso modo, la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

## Titolo IX Norme finali

### Articolo 25

L'assemblea straordinaria può, attraverso le maggioranze previste nel precedente articolo 17, deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50

### Articolo 26

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

10

